



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



## DELIBERAZIONE N. 17 DEL 12 NOVEMBRE 2019

Oggetto: Archiviazione del procedimento relativo alla Società Videotolentino Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale VideoTolentino "Canale 14" (LCN 14)

Il 12 novembre 2019, alle ore 15, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche, in Piazza Cavour 23 ad Ancona, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (Corecom Marche).

Sono presenti il Presidente Cesare Carnaroli; il Vicepresidente, Domenico Campogiani, ed il componente, Emanuele Maffei.

Assistono il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, Elisa Moroni, ed il Segretario del Corecom Marche, Angela Ruocco.

### IL CORECOM MARCHE

VISTO l'articolo 55, comma 2, dello Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016, dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia;

Con votazione all'unanimità, resa in forma palese;

### DELIBERA

di archiviare il procedimento relativo alla Società Videtolentino Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale VideoTolentino "Canale 14" (LCN 14).

Il Segretario  
(Angela Ruocco)

Il Presidente  
(Cesare Carnaroli)

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) ha istituito la medesima Autorità (AGCOM). Il comma 13 ha stabilito che, in relazione alle "esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione", i comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) "sono funzionalmente" organi dell'AGCOM. Ha demandato, inoltre, alle leggi regionali l'istituzione di tali organismi, ai quali sono state attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai comitati regionali radiotelevisivi.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com.) ha istituito il Corecom Marche. L'articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale ha stabilito che il Corecom esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall'AGCOM ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e dello stesso Corecom.

L'articolo 5, comma 1, della Convenzione sottoscritta da tali soggetti il 19 dicembre 2017 ha previsto la delega al Corecom delle funzioni di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti" dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), "come integrato dai Regolamenti attuativi dell'AGCOM". Ha previsto, inoltre, la delega al Corecom delle funzioni di "vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale", cioè nel regolamento approvato dall'AGCOM con delibera n. 256 del 9 dicembre 2010.

Il Corecom Marche, nella seduta del 15 ottobre 2018, ha deciso di incaricare il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia di espletare la procedura negoziata concernente l'affidamento, per il 2018 e 2019, del servizio di rilevazione e analisi dei dati relativi alle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della Regione Marche e ai notiziari della sede regionale della RAI, nonché ai sondaggi pubblicati e diffusi dai medesimi soggetti.

Nella seduta del 5 dicembre 2018 ha deciso, poi, di individuare mediante sorteggio le tre emittenti televisive locali da sottoporre a monitoraggio. All'esito delle operazioni, le emittenti sorteggiate sono state: RTM (LCN 18) di RTMTV.IT Srls; TVRS (LCN 11) di Beta Spa; Videotolentino (LCN 14) di Videotolentino Srl. Ha stabilito, inoltre, di monitorare ciascuna emittente per quanto attiene ai sondaggi diffusi sui mezzi di comunicazione di massa. Il periodo preso in considerazione è stata la settimana compresa tra il 3 ed il 9 dicembre 2018.

Il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, con decreto n. 19 del 15 aprile 2019, ha affidato alla ISSIM Ricerche Srl il servizio di rilevazione analisi dei dati. In esecuzione del contratto, la medesima Società, il 26 luglio 2019, ha inviato il report. In esito all'attività svolta sulle trasmissioni di Videotolentino Srl, sono state rilevate, per la macro area pubblicità, presunte violazioni della normativa in materia, e in particolare dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005, i quali stabiliscono che le comunicazioni commerciali audiovisive "fornite dai fornitori di servizi di media" sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte; la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale e, senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, devono essere nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali; dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 177/2005, il quale stabilisce che la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti; dell'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, i quali stabiliscono che la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e/o della televendita e che le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita; dell'articolo 5

bis, comma 3, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, il quale stabilisce, con riferimento alle trasmissioni di televendita, che l'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione e, che l'offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Il 5 novembre 2019 Videotolentino Srl ha presentato controdeduzioni, con le quali ha fatto presente che, nel programma "E' successo che...speciale", l'inserimento del billboard di inizio e fine programma è chiaramente riconoscibile in quanto annunciato mediante lo specifico messaggio audio "un programma in collaborazione con"; nel programma "E' successo che...speciale", l'asserita sovrimpressioni (o esposizione) andata in onda il 4 dicembre 2018 (ed in replica il 9 dicembre 2018), altro non è che la mera ripresa della locandina riportante il programma della gara sportiva oggetto della trasmissione medesima; per quanto riguarda il programma "Offroad TV" lo stesso è realizzato interamente da terzi e mandato in onda dall'emittente a titolo completamente gratuito; nel programma "Offroad TV" l'asserita sovrimpressioni (o esposizione) "UISP - Trofeo Italia 4 X 4" andata in onda il 7 dicembre 2018 altro non è che la mera presentazione della manifestazione oggetto della trasmissione, ovvero il titolo della gara stessa; nel programma "Colpa d'Alfredo" l'inserimento del billboard di inizio programma è chiaramente riconoscibile in quanto annunciato mediante la specifica sigla iniziale in "collaborazione con".

Il Corecom Marche, nella seduta del 12 novembre 2019, preso atto degli esiti dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, ha ritenuto di accogliere le ragioni addotte dalla società a giustificazione delle presunte violazioni contestate ed ha, altresì, rilevato che l'atto di accertamento e contestazione n. 1/2019, per via delle esigenze istruttorie, è stato notificato alla detta società il 26 settembre 2019, quindi oltre il termine di 90 giorni previsto per lo svolgimento dell'attività preistruttoria che, sebbene non perentorio, viene da ultimo interpretato dall'AGCOM in maniera totalmente restrittiva. Sono, infatti, archiviati dall'AGCOM con formula del "non luogo a procedere" i procedimenti di vigilanza avviati dai Corecom successivamente al medesimo dies a quo.

Si ritiene corretto, pertanto, procedere all'archiviazione del procedimento relativo a Videotolentino Srl, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale VideoTolentino "canale 14" (LCN 14).


Il responsabile del procedimento  
(Angela Ruocco)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALE DI  
GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il dirigente

(Elsa Moroni)



La presente deliberazione si compone di 3 pagine.

Il Segretario

(Angela Ruocco)

